



FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

Osservazioni sullo Schema di decreto legislativo "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e attuazione della direttiva n. 2008/122 CEE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e scambio".

L'obiettivo di promuovere una disciplina organica del turismo, il riordino e la semplificazione delle norme esistenti è certamente condivisibile. Alcuni principi di base dovrebbero permeare tutti gli interventi normativi proposti.

Semplificazione degli assetti istituzionali (governance). L'attuale ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, che include il turismo tra le materie di competenza regionale esclusiva, consente di giustificare l'intervento statale solo per far fronte alle istanze unitarie che pure permangono, come d'altra parte osservano il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale. Il decreto rappresenta uno sforzo per utilizzare, con il conforto della giurisprudenza in materia, tutti gli spazi che la normativa vigente lascia alla legislazione nazionale per regolamentare l'attività in tema di turismo. La relazione illustrativa descrive in dettaglio questi spazi e ribadisce i temi su cui la regolamentazione non può che essere di fonte nazionale. Ciò rappresenta un'importante affermazione di principio nei confronti dell'assetto costituzionale vigente.

Va però scongiurato il rischio che l'operazione condotta con il codice venga considerata sufficiente per riaffermare la competenza dello Stato in questa materia. Il problema della necessità della revisione costituzionale degli assetti di governance rimane e va mantenuto al centro di qualsiasi intervento di revisione della normativa in tema di turismo.

Il nodo della assenza di competenze dello Stato in tema di politiche specifiche per il turismo rimane aperto, e con esso le tendenze centrifughe, la confusione e la difficoltà di coordinamento che questo quadro normativo comporta. La situazione attuale genera dispersione di risorse e di iniziative e possibili conflitti che ostacolano i processi decisionali. D'altronde, lo stesso Consiglio di Stato ha suggerito una soluzione concertata con le Regioni, nonostante esigenze unitarie giustificino l'intervento statale.

Effettiva semplificazione e chiarezza normativa. L'articolato persegue l'obiettivo molto utile della semplificazione normativa. In alcuni casi (per esempio in quello delle definizioni delle strutture ricettive) le innovazioni proposte sono articolate in modo incompiuto, venendo meno all'obiettivo della semplificazione.

Inoltre, pur rappresentando l'occasione per un adeguamento della normativa in materia di pacchetti turistici (rimasta sostanzialmente immutata sin dal 1995, anno di emanazione del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 111 di attuazione della Direttiva CE 314/90), va tuttavia evidenziato come il processo di revisione della



Direttiva 314/1990 sia in fase avanzata, essendo attesa per la fine dell'anno l'emanazione di una nuova Direttiva.

Il testo va quindi rafforzato nella sua capacità di generare chiarezza, semplicità e certezza delle regole che devono disciplinare il settore, per assicurare un'offerta trasparente e facilmente leggibile da parte del turista. La nuova normativa abroga quasi per intero la legge 135/2001, ma così facendo lascia indefiniti alcuni ambiti applicativi ponendo così nell'incertezza l'operatore.

Coinvolgimento degli operatori. Il testo dovrebbe prevedere il costante coinvolgimento delle rappresentanze delle imprese, in quanto portatrici di esperienza e di conoscenza pratica del settore. Alle imprese dovrebbe essere dato modo di trasferire le loro conoscenze nei processi previsti dalla normativa, accrescendo il pragmatismo dei processi stessi e la loro aderenza alla realtà del mercato.

Le osservazioni che seguono sono informate ai principi sopramenzionati e cercano di calarli nel testo dell'articolato.

Art. 3 dello schema di decreto legislativo. (abrogazioni).

L'articolo in esame abroga alcune disposizioni di legge, in particolare la L. n. 135 del 2001, eccezion fatta per l'art. 6.

Si chiede di prevedere ulteriori eccezioni all'abrogazione degli articoli della Legge n. 135 del 2001, atteso che comporterebbe alcune criticità applicative.

In particolare, anche per quanto di seguito osservato all'art. 67, non vanno abrogati i relativi artt. 4 (relativo alla Carta dei diritti del turista, ritenuto un utile strumento) e 8 della Legge medesima (relativo alle schede di dichiarazione delle generalità per la pubblica sicurezza, che farebbe venir meno alcuni elementi fondamentali per l'esercizio dell'attività alberghiera).

Si chiede, pertanto, di inserire all'art. 3 c1, dopo le parole "ad eccezione" le seguenti "degli articoli 4, 6, 8".

ALLEGATO I

Art. 1 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo.

In applicazione del principio della governance, per le già espresse problematiche di riparto di competenza e a parte l'auspicata modifica del testo Costituzionale, pare comunque necessario raggiungere una soluzione condivisa sia dalle Regioni che dagli operatori del settore.

Pertanto, si condivide l'accoglimento della modifica dell'articolo prospettata dal Consiglio di Stato e si chiede, altresì, di aggiungere all'inizio dell'articolo 1 il



seguente inciso: "Al fine di far fronte alle istanze unitarie che insistono in materia di turismo".

Art. 4 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo ridefinisce le attività delle imprese turistiche e assoggetta la fruibilità dei vari benefici fiscali all'iscrizione nel registro delle imprese.

Circa la definizione di impresa turistica di cui al comma 1, si condividono gli obiettivi sottesi, laddove i medesimi sono orientati ad individuare criteri di valutazione omogenei dell'attività turistica. Il testo va, peraltro, rafforzato nella sua capacità di generare certezza delle regole volte ad individuare in maniera più analitica gli operatori del settore, onde distinguerli dagli esercenti le attività che concorrono solo marginalmente alla formazione del prodotto turistico.

Art. 5 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

L'articolo disciplina l'attività delle imprese turistiche senza scopo di lucro. Per rispondere alla stessa finalità di omogeneità di cui all'art. 4 e al fine di evitare di alimentare fenomeni di concorrenza sleale da parte delle imprese turistiche senza scopo di lucro, si chiede di inserire, dopo le parole "di cui all'articolo 4" le parole "nel rispetto delle medesime regole e condizioni".

Art. 6 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

L'articolo definisce le professioni turistiche.

Sul punto si muove un'unica osservazione di carattere terminologico: in considerazione del fatto che, all'interno della definizione delle professioni turistiche, le parole "servizi di ospitalità" potrebbero generare incertezze nei confronti del cliente finale, si propone di sostituire le parole "servizi di ospitalità" con "servizi di accoglienza"

Art. 10 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo disciplina i percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico di giovani laureati o diplomati.

Nel novero dei soggetti coinvolti alla realizzazione dei percorsi formativi non figurano le rappresentanze degli operatori del settore.

Tale scelta non par condivisibile, atteso che gli operatori del turismo danno un apporto fondamentale in termini di know how e di conoscenza diretta del mercato.

Si chiede, pertanto, in applicazione del principio di coinvolgimento degli operatori, di inserire nel testo dell'art. 10, dopo la parola "Bolzano", il seguente inciso: "nonché con le rappresentanze degli operatori di settore".

Art. 11 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo



L'articolo classifica al comma 1 le strutture ricettive e le altre forme di ricettività.

Per il principio di effettiva semplificazione e chiarezza normativa, si ritiene necessario che le regole vengano applicate nei confronti di tutte le strutture ricettive e alle altre forme di ricettività.

Si richiede, pertanto, all'articolo 11 comma 1 una puntuale definizione delle strutture paralberghiere di cui alla lettera a) e l'eliminazione della lettera d) la cui presenza risulta ridondante rispetto alla previsione contenuta nella lettera c) "strutture ricettive all'aperto".

In un'ottica di semplificazione si chiede altresì un intervento sul comma 2 che faccia ricomprendere nella licenza di esercizio di attività ricettiva alberghiera, la somministrazione di alimenti e bevande ai non alloggiati (attualmente tale previsione vale solo per gli alloggiati).

Si chiede pertanto di eliminare al comma 2 le parole "alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati".

Art. 12 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo elenca le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, senza peraltro definire cosa si intenda per strutture paralberghiere.

In assenza di tale definizione, si ribadisce, è impossibile determinare quali tipologie appartengono all'una o all'altra categoria.

Nell'elenco delle tipologie, inoltre, sono necessarie alcune modifiche, atteso che le definizioni risultano largamente incomplete. Mentre per gli alberghi le caratteristiche di base (minimo 7 camere ecc.) possono essere desunte dal DPCM 21 ottobre 2008, per le altre tipologie mancherebbe una definizione univoca anche per l'individuazione degli elementi distintivi di ciascuna fattispecie. Inoltre, con riferimento all'elenco di cui al comma 1, si osserva:

1. e) **alberghi diffusi** – vanno previsti all'interno delle strutture ricettive extralberghiere, pertanto la voce va spostata nell'art. 15.
2. g) **B&B in forma imprenditoriale** – la voce va eliminata, in quanto, per la loro stessa natura, non sono configurabili B&B in forma imprenditoriale;
3. h) **residenze della salute/beauty farm** - si tratta di sottospecie della tipologia di base (albergo), la cui identificazione sembrerebbe riferita più ad un prodotto/servizio che ad una reale tipologia. Il testo interviene a regolamentare aspetti che sono invece legati alle dinamiche di mercato, cristallizzando scelte che potrebbero rivelarsi nel tempo non più rispondenti ai trend della domanda. Peraltro con tale specifica rimarrebbero escluse situazioni analoghe quali, ad esempio, le strutture alberghiere funzionalmente inserite nei circuiti golfistici, ecc.. Si chiede, pertanto, di eliminare la lettera h) e, conseguentemente, il comma 8 dell'art 12 ad essa collegato.

In caso di mancato accoglimento dei predetti suggerimenti di cui al punto 3, si chiede comunque di modificare il comma 8, laddove si qualificano le beauty



farm come esercizi alberghieri finalizzati a trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

Per effettuare qualsiasi forma di terapia, in vero, la struttura erogante deve avere specifiche autorizzazioni sanitarie che sono separate e distinte da quelle della normale attività alberghiera e del benessere. Proprio gli stabilimenti termali, ancorché annessi ad alberghi, erogano cure in forza delle autorizzazioni del Ministero della Salute (riconoscimento della terapeuticità delle acque) e delle Regioni (autorizzazioni all'esercizio).

Si chiede, pertanto, di eliminare, al comma 8, la parola "terapeutici".

Art. 13 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

In considerazione di quanto previsto all'art. 18, circa l'adozione di un sistema di classificazione per tutte le tipologie di strutture ricettive, e, in considerazione dei contenuti dell'articolo, si chiede la modificazione della denominazione dell'art. 13 come segue: "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere e standard qualitativi".

Per le stesse motivazioni, con riferimento al comma 1, dopo le parole "turistiche ricettive", si chiede di inserire "alberghiere".

Dopo il comma 2, si chiede di inserire il seguente "Comma 2 bis. La classificazione delle strutture ricettive alberghiere è basata su un codice rappresentato da un numero crescente di stelle da 1 a 5".

Relativamente al comma 3, in merito alla eventuale adozione di ulteriori standard qualitativi, è necessario sottolineare che non esistono a livello europeo esperienze di valutazione della qualità operate a livello istituzionale; tale ipotesi dovrebbe prevedere, quindi, esclusivamente l'adozione su base volontaria ed il coinvolgimento dell'Ente di normazione riconosciuto (UNI) che sia garante anche delle modalità applicative e dei controlli – legati al mantenimento delle caratteristiche quali-quantitative - che necessariamente dovrebbero ripetersi nel tempo.

Art. 14 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

Si propone lo spostamento dell'articolo sulla pubblicità dei prezzi all'interno delle Disposizioni Comuni di cui al Capo III al fine di estendere l'applicazione della norma a tutte le tipologie di strutture ricettive.

Art. 15 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

L'articolo elenca e definisce le strutture ricettive extra alberghiere.

Ancora più evidente in questo caso è l'inutile proliferare di diverse tipologie di ricettività extralberghiera e la carente definizione delle stesse.

In particolare mancano i riferimenti ai giorni minimi o massimi di soggiorno, al numero massimo di camere ecc, che servono invece ad identificare e distinguere le diverse attività. In assenza di maggiori indicazioni, il confine tra le diverse tipologie di ricettività extralberghiera risulta indefinito.

Pertanto, oltre ad una puntuale definizione di ciascuna fattispecie inclusa nell'elenco, si chiede una modifica allo stesso in tal senso:



- 1) ricondere le attività ricettive in esercizi di ristorazione di cui alla lettera g) all'attività di affittacamere di cui alla lettera a)
- 2) eliminare le "foresterie per turisti" di cui alla lettera l)
- 3) eliminare i centri soggiorno studi di cui alla lettera m) che per loro stessa natura non possono essere considerati turistici

Art. 17 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

L'articolo concerne le strutture ricettive di mero supporto.
In considerazione del fatto che le strutture ricettive di mero supporto vanno ricondotte all'interno delle strutture all'aria aperta di cui al precedente articolo 16, si chiede di eliminare l'articolo.

Art. 18 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo

L'articolo inserisce meritoriamente la classificazione anche per le strutture extralberghiere. È tuttavia necessaria l'eliminazione ai riferimenti di cui agli articoli 11 (tout court) e 12, perché la classificazione delle strutture ricettive alberghiere è già regolamentata dai commi 1 e 2 dell'art. 13 di questo stesso testo.

Peraltro, al fine di evitare di generare confusione nei clienti, è indispensabile che la simbologia utilizzata sia diversa dalle stelle (il cui utilizzo deve rimanere prerogativa esclusiva degli esercizi alberghieri).

Si chiede, pertanto, al comma 1 di inserire dopo "11" le parole "lettera b), c)" e di eliminare il numero "12".

Si chiede altresì di inserire il seguente comma 3 "il DPCM di cui al comma 1, dovrà individuare ai fini di una classificazione uniforme a livello nazionale, una simbologia diversa da quella delle stelle"

Art. 21 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo definisce le agenzie di viaggio e turismo, facendole rientrare nel concetto di impresa turistica.

In particolare, tra le altre, vengono annoverate tra queste anche le imprese esercenti in via principale: "attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti". A differenza dell'articolo 1, comma 2, n. 4 del DPCM 13 settembre 2002, che qualificava le imprese esercenti "attività locali e territoriali di noleggio" come imprese turistiche senza includerle tra le agenzie di viaggio, il citato art. 22, probabilmente per una svista del legislatore, annovera le imprese suddette tra le "agenzie di viaggio e turismo".

Si chiede, pertanto, di eliminare dal comma 2 dell'articolo l'inciso "ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio".

Art. 25 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo disciplina i Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia.



L'elencazione dei circuiti nazionali di eccellenza deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva, data la continua e repentina evoluzione dei mercati. La costituzione degli stessi con decreto, inoltre, pare essere eccessivamente rigida.

Si chiede, pertanto, di prevedere che sia un regolamento e non un decreto a prevedere i circuiti nazionali di eccellenza e si chiede altresì di sostituire le parole "sono individuati come segue" con "possono essere individuati, a titolo esemplificativo, come segue", dando applicazione al principio di chiarezza normativa.

Appare, altresì, opportuno inserire nel gruppo di lavoro che dovrà interessarsi dei Circuiti di eccellenza in epigrafe, anche una rappresentanza dei vari settori turistici; si otterrebbe, in tal modo, un fondamentale apporto nel monitoraggio delle situazioni che potrebbero interessare direttamente i suddetti settori. Si chiede, pertanto, dopo la frase "province autonome di Trento e Bolzano, " e prima di "si definiscono" di aggiungere la frase "sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative per ciascun settore".

Inoltre, in linea con quanto affermato circa l'art. 12, per mantenere un fondamentale distinguo tra il settore termale in senso proprio e quello del benessere, nella individuazione dei percorsi e dei circuiti di eccellenza (art. 25, comma 2, lett h), andrebbe eliminato il riferimento al turismo "del benessere".

Art. 26 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo si occupa della definizione dei Sistemi Turistici Locali. Pare opportuno inserire un riferimento esplicito anche all'offerta termale, atteso che essa rientra tra quelle previste dal precedente articolo 25. Si chiede, pertanto, dopo le parole "ambientali," e prima di "e di attrazioni turistiche" di aggiungere l'inciso "di risorse termali".

Art. 31 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo si occupa del settore del turismo termale e del benessere, rinviando, rispettivamente, alle norme di cui alla legge n. 323 del 2000 e al titolo III dello schema di disegno di legge.

La previsione del testo attuale è però incongrua ed inesatta soprattutto perché, rinviando al Titolo III (relativo al Mercato del Turismo), stabilisce un collegamento con una parte del testo che tratta di forme di ricettività che non sono necessariamente quelle proprie del settore. A tal proposito, si conferma tutto quanto sopra argomentato in relazione all'art. 12, comma 8, in tema di "residenze della salute e beauty farm".

Si chiede, pertanto, di modificare l'articolo inserendo, dopo le parole "e del benessere", la parola "termale" e, alla fine del comma 1, dopo le parole "successive modificazioni.", si chiede di aggiungere le parole "anche per quanto attiene ai trattamenti di benessere termale erogati dagli stabilimenti termali, secondo quanto previsto dalla articolo 3, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323".



Infine, al comma 2, dopo le parole "il turismo del benessere" andrebbero aggiunte le parole "intendendosi per tale quello non rientrante nella previsione di cui al comma 1 che precede".

Articolo 34 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'art. 34 dello Schema di decreto prevede l'abrogazione della Legge di ratifica della Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio (CCV) resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n. 1084.

L'abrogazione è irragionevole ed immotivata, dal momento che la Convenzione regola non solo l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici (ora disciplinata dal Codice del Consumo) ma altresì la intermediazione di singoli servizi (quali, ad esempio, la vendita da parte di Agenzie o Operatori di soli biglietti aerei, prenotazioni alberghiere ecc., non combinate con altri servizi).

Per effetto dell'abrogazione, tale fattispecie risulterebbe in pratica priva di regolamentazione.

Inoltre, l'art. 24 della Legge 22-2-1994 n. 146 (Legge Comunitaria 1993) ha fissato i criteri di delega per il recepimento della Direttiva UE/314/1990 prevedendo quanto segue: *"L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a) l'offerta del servizio «tutto compreso» ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084".

Ebbene, l'abrogazione della legge 1084/1977 comporterebbe una palese violazione dei criteri di delega fissati dal legislatore delegante al Governo per il recepimento della Direttiva 314/1990 (poi attuata con il D. lgs. 314/1990, trasfuso nel Codice del Consumo ed ora oggetto di nuova codificazione con lo schema di decreto legislativo).

Inoltre, l'abrogazione comporterebbe l'eliminazione dei limiti risarcitori di responsabilità previsti a favore dell'Agenzia di Viaggi e del Tour Operator. Ed infatti, mentre i fornitori dei servizi (vettori aerei, marittimi, ferroviari, stradali, albergatori) godono di limitazioni risarcitorie, i soggetti che intermediano o organizzano tali servizi verrebbero esposti ad una responsabilità illimitata.

Si chiede, pertanto, di eliminare tale abrogazione.

Art. 35 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'art. 35 definisce l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il turista.

Pur condividendo l'opportunità di un'estensione dell'ambito applicativo delle norme ai portali di prenotazione on line dei servizi turistici ovvero a quelli dei vettori aerei (che consentono al passeggero di acquistare, oltre al solo servizio di trasporto, anche l'alloggio), si propone tuttavia una formulazione leggermente diversa.

Si chiede, pertanto, di inserire alla lettera a) del comma 1, al posto delle parole "rende comunque possibile, anche per via elettronica, la combinazione



degli elementi di cui all'articolo 36" il seguente inciso "che offre, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, al consumatore la possibilità di realizzare autonomamente la combinazione gli elementi di cui all'articolo 36 ed acquistare tale combinazione".

Per quanto concerne la definizione di turista, di cui alla lettera c) del comma 1, si ritiene di escludere dall'ambito applicativo i soggetti che agiscono per scopi propri dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (con definizione che collima con quella offerta dall'art. 3 del Codice del Consumo). Appare infatti irragionevole estendere la protezione prevista dal legislatore comunitario e da quello nazionale per il solo "consumatore" a soggetti come le aziende o i professionisti che fanno

ricorso a servizi di viaggio: si pensi al settore del "business travel" o dei cd. "viaggi incentive". In tali casi, la negoziazione non avviene con il cd. "consumatore" – parte cd. debole e dunque meritevole di particolare tutela - ma con aziende ed imprese commerciali.

Si propone, pertanto la seguente nuova formulazione della lettera c): "*turista, la persona fisica che, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, acquisti o sia la cessionaria di un pacchetto turistico o sia una qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. Sono in ogni caso escluse dalla definizione di turista i fruitori di viaggi acquistati da imprese commerciali per i propri dipendenti, collaboratori, fornitori o, in generale, per categorie di soggetti determinati*".

Si ritiene, inoltre opportuno aggiungere all'art. 35 un terzo comma che autorizzi alla vendita o alla commercializzazione di pacchetti solo i soggetti che, pur essendo stabiliti all'estero, abbiano una sede legale o una rappresentanza stabile in Italia.

Tale previsione è innanzitutto a favore del consumatore estero che vedrebbe fortemente pregiudicate – acquistando i servizi da operatore stabilito all'estero e privo di rappresentanza in Italia – le possibilità di far valere i propri diritti. Inoltre non potrebbe considerarsi paritario il rapporto fra imprese dello stesso settore di cui alcune abbiano sedi legali estere perché queste ultime non subirebbero pressoché mai il danno economico derivante da cause giudiziarie con i propri clienti italiani né garantirebbero ai consumatori la stessa protezione.

Pertanto, si chiede di aggiungere il seguente comma: "*Sono autorizzati alla vendita e alla commercializzazione, anche a distanza, di pacchetti e/o servizi turistici in Italia, soltanto gli organizzatori e gli intermediari che abbiano in Italia la sede legale o una rappresentanza stabile autorizzata a stare in giudizio ex art. 19, secondo comma, c.p.c. alla quale sia data adeguata pubblicità sia nel contratto di vendita di pacchetti o servizi turistici sia sul sito tramite il quale avviene la vendita.*".



Art. 40 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'art. 40 lettera b) dello schema riguarda l'introduzione dell'obbligo di inserire in catalogo gli "standard qualitativi" della struttura ricettiva e stabilisce che tra gli elementi obbligatori del catalogo debbano esservi non meglio precisati "standard qualitativi" della struttura ricettiva offerta.

Tale riferimento assolutamente generico è foriero di innumerevoli contestazioni. Anzitutto, non si comprende quali sarebbero tali "standard qualitativi" (posto che il tour operator è obbligato già dalla vigente normativa ad indicare le "principali caratteristiche" nonché la classificazione dell'albergo – numero di "stelle" - riconosciuta dalle autorità locali e che ovviamente risponde a tutta una serie di requisiti qualitativi e strutturali certificati dalle normative locali).

In secondo luogo, di nuovo, il consumatore potrebbe contestare l'omessa specificazione di (non meglio precisati) standard qualitativi (ritenendo egli, in base ad un giudizio assolutamente soggettivo, che una certa caratteristica della struttura costituisca "*standard qualitativo*", omesso dall'operatore).

Si chiede pertanto di riformulare la lettera b) dell'art. 40 eliminando gli incisi "con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo" e "con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti".

Si chiede, inoltre, di riformulare la lettera e) con le seguenti aggiunte (sottolineate) : "le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino italiano in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio del soggiorno, aggiornati alla data di pubblicazione del catalogo, fermo restando che il turista ha l'obbligo, prima della partenza, di verificare presso le autorità competenti eventuali modifiche sopraggiunte".

Art. 45 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo in questione innova il regime di responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario, ampliandone l'ambito, allorché prevede l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.

Il Consiglio di Stato ha espresso sul punto parere negativo, osservando come tale previsione sia foriera di una moltiplicazione dei contenziosi, soprattutto di carattere c.d "bagatellare", che produrrebbero "micro danni", peraltro non risarcibili a parere del Consiglio.

Si chiede, pertanto, di eliminare l'inciso "si considera inesatto adempimento l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati".

Art. 49 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

La norma introduce la regolamentazione del cd. "danno da vacanza rovinata". La materia è estremamente delicata in quanto interventi legislativi non accurati potrebbero comportare un incremento esponenziale del contenzioso e soprattutto imporre il risarcimento di situazioni di danno risibili o irrilevanti.

Si chiede, pertanto, che il danno da vacanza rovinata risarcibile debba essere costituito da una lesione dell'integrità psico-fisica del turista e che ai fini della



quantificazione del danno si tenga conto - per ragioni di equità - anche del prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto.

Si propone, dunque, la riformulazione del comma 1 dell'att. 49 nel modo che segue:” In caso di grave inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, il risarcimento del danno costituito dalla lesione della propria integrità psico-fisica. Ai fini della sussistenza del danno e della quantificazione del risarcimento si tiene conto del tempo di vacanza inutilmente trascorso, dell'irripetibilità dell'occasione perduta e dell'importo pagato per l'acquisto del pacchetto.”

Art. 51 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

Lo schema elimina la previsione – vigente nella normativa attuale - del reclamo scritto da parte del cliente al ritorno dalla vacanza. L'eliminazione è stata censurata dal Consiglio di Stato nel suo parere e se ne chiede il ripristino, a pena di decadenza, in quanto il cliente deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, comunicare in forma scritta all'operatore le sue contestazioni onde consentire all'operatore medesimo di porvi rimedio o di risarcire spontaneamente il danno (evitando così un'inutile lite giudiziaria).

Si chiede pertanto di modificare la norma sostituendo integralmente il comma 2 nei termini che seguono: “Il consumatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza”.

Art. 52 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo elimina il Fondo di Garanzia per gli acquirenti di pacchetti turistici – gestito dal Ministero del Turismo ed alimentato dai Tour Operator e dalle Agenzie di Viaggi – che interviene per il rimborso delle somme ai consumatori di quanto versato per l'acquisto di pacchetti non fruiti a causa dell'insolvenza o fallimento dell'Operatore o dell'Agenzia di Viaggi o per assicurare assistenza in caso di rientro forzato di turisti da paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Esso prevede ora che i contratti di vendita dei pacchetti debbano essere “assistiti” da polizze assicurative che prevedano appunto tale rimborso.

La norma è praticamente inattuabile per l'impossibilità oggettiva della stipula di tale polizza da parte delle compagnie di assicurazione che non sono disponibili a garantire simili rischi.

Il Gabinetto del Ministro ha verbalmente assicurato l'intenzione di recepire la nostra richiesta di eliminazione della polizza assicurativa. A tale proposito, si ritiene che una soluzione ottimale a tutela di tutti i viaggiatori (non solo degli acquirenti di pacchetti turistici ma anche di singoli servizi, come il trasporto aereo) sia la creazione di un Fondo, alimentato con l'addebito di 0.50 centesimi di euro su ciascun biglietto aereo venduto in Italia per una durata di tre anni (o, in subordine, con l'addebito di 0,20 centesimi per una durata di sette anni).



L'alimentazione nel modo suddetto di tale Fondo, per tre o sette anni, garantirebbe con un'adeguata gestione la totale copertura per i casi di insolvenza e fallimento o rimpatrio dovuto a situazioni di emergenza.

Si propone, pertanto, l'inserimento del seguente nuovo art.52 bis:

Art. 52 bis (Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei)

“L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di cinquanta centesimi di euro a passeggero. L'incremento di cui al presente comma è destinato ad alimentare un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che:

- versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

oppure

- debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori.”

In subordine, si chiede, di mantenere il detto articolo esclusivamente nella formulazione che segue:

- comma 1) “L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 46 e 47”.

- comma 2) “È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista”.

Artt. 59 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'art. 59 istituisce ex novo e disciplina il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

Sarebbe invece auspicabile, per evitare ogni incertezza, chiarire la funzione di indirizzo politico del Comitato, e definirne la composizione, nella quale si ritiene debbano essere inclusi gli operatori del settore, in quanto portatori di esperienza e di conoscenza pratica, in applicazione del principio di coinvolgimento degli operatori.

Si chiede, pertanto, di modificare l'articolo 59.

In particolare, si chiede di inserire alla fine del comma due il seguente inciso “ed è composto dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative per ciascun settore turistico”.

Si chiede, inoltre, di inserire all'inizio del comma tre il seguente inciso: “Nello svolgere le proprie funzioni di indirizzo politico nella materia del turismo”.



Art. 70 dell'Allegato I dello schema di decreto legislativo.

L'articolo disciplina la gestione dei reclami presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, demandandola ad un regolamento da emanarsi con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Sul punto si osserva che la disciplina della gestione delle informazioni e dei reclami del turista deve essere attenta e rigorosa, per conciliare la tutela del turista contro i comportamenti sleali di operatori scorretti, che potrebbero arrecare danno all'immagine complessiva del paese come destinazione turistica.

Inoltre, cautele maggiormente dettagliate andrebbero fissate per evitare la strumentalizzazione di questi canali di tutela da parte dei concorrenti.

In questo contesto, la delegificazione, auspicata in altri settore, non comporterebbe una semplificazione effettiva, ma potrebbe dar luogo ad incertezze e contenzioso.

Si chiede, pertanto, di accogliere i predetti rilievi.

Si propone, infine, di inserire nello schema di decreto legislativo un nuovo capo, "Strutture balneari", che individui e disciplini le strutture denominate stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, definite come di seguito riportato:

Strutture balneari

Art. ...

(Classificazione)

Il presente capo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

- a) stabilimenti balneari;*
- b) spiagge libere attrezzate;*

Art. ...

(Stabilimenti balneari)

- comma 1. Sono stabilimenti balneari quelle imprese le cui strutture sono prevalentemente collocate in aree demaniali marine, lacuali e fluviali, specchi acquei e che, attraverso l'uso delle medesime, svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistico-ricreativa degli arenili mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

- comma 2. Gli stabilimenti balneari, caratterizzati dalla presenza di cabine, di servizi igienici, di ambienti destinati a spogliatoi comuni, a servizi di accoglienza ecc., possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago, lo sport ed



altre forme d'impiego del tempo libero. Possono inoltre avere impianti destinati ad altre attività commerciali .

- comma 3. Gli stabilimenti balneari sono tenuti a svolgere, dietro indicazione di puntuali atti amministrativi emanati dalle autorità competenti (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto, ecc.), funzioni e servizi di pubblica utilità ed interesse generale quali l'assistenza e il salvataggio in mare, il primo soccorso, la pulizia e la difesa del litorale, la prevenzione e la tutela dell'eco sistema marino, lacuale e fluviale, ecc.;

- comma 4. Gli stabilimenti balneari sono tenuti, nell'ambito di specifici piani redatti dalle autorità competenti (Regioni, Comuni), a garantire l'accesso alla battigia considerata unicamente come area destinata al libero transito;

- comma 5. Ai fini della classificazione standard qualitativi e della pubblicità delle tariffe si applicano gli artt. 13 e 14 del presente decreto.

Art. ...

(Spiagge libere attrezzate)

- comma 1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali marine, lacuali e fluviali che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta e dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi quali spogliatoi, armadietti, noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini ecc., nonché piccoli punti di ristoro.

- comma 2. La titolarità della concessione per le spiagge libere attrezzate deve essere in capo all'ente pubblico che può esercitarne direttamente la gestione oppure, con le modalità previste dalla normativa vigente, con affidamento a terzi delle attività.

- comma 3. Le Regioni, con specifici provvedimenti, devono disciplinare i requisiti dei servizi, le modalità di gestione e organizzative delle spiagge libere attrezzate che ne preservino le funzioni di carattere sociale.

- comma 4. L'ente pubblico concessionario deve fissare il tetto massimo delle tariffe dei servizi prestati dietro corrispettivo secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia."

Roma, 28 febbraio 2011